

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ABATE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DINO DONATO ABATE

Seduta del 14/01/2025

FATTO

Nel ricorso la società ricorrente afferma che:

- dall'anno 2019 è cliente dell'intermediario, presso il quale ha un conto aziendale;
- in data 7/8/2024 ha ricevuto una notifica di chiusura di tale conto, senza ricevere spiegazioni chiare;
- avendo contattato l'assistenza lo stesso 7/8/2024, è stato riferito che la chiusura riguardava soltanto i servizi "merchant" e che si trattava di un errore;
- successivamente è stato invece comunicato che la chiusura integrale del conto era definitiva;
- l'intermediario faceva riferimento a una "revisione di sicurezza" e ai termini e condizioni contrattuali, senza fornire motivazioni specifiche, ma limitandosi alla generica affermazione secondo cui l'attività della cliente stessa "non rientra nei settori da noi supportati";
- tale situazione relativa al conto corrente sta causando gravi disagi alla società, in quanto numerosi clienti pagano regolarmente sul conto in esame, che è quello principale dell'attività svolta;
- il preavviso riconosciuto dall'intermediario – tenuto conto anche della smentita della chiusura sopra richiamata - non gli ha consentito di disporre di un lasso di tempo adeguato per organizzare i pagamenti dei fornitori.



Il ricorrente chiede di ricevere una spiegazione delle motivazioni della chiusura del conto, di riconsiderare la chiusura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario sostiene che:

- preliminarmente, il rapporto di conto corrente è intrattenuto con A*** S.n.c. e non con A*** S.r.l. (odierna ricorrente), che tuttavia si presume funzionalmente collegata alla prima, atteso che hanno il medesimo legale rappresentante;
- a seguito del reclamo, ha già comunicato che la chiusura del conto è dovuta “principalmente” alla constatazione che le attività commerciali svolte non sono in linea con i settori supportati dall'intermediario stesso;
- con riferimento alle comunicazioni contrastanti fornite dall'assistenza dell'intermediario (nelle quali si faceva inizialmente riferimento alla chiusura del solo conto da “merchant”), in ogni caso le comunicazioni successive hanno chiarito che sarebbe stato chiuso anche l'intero conto *business* della cliente;
- aveva già precisato di aver ritenuto necessario ridurre i rischi associati con l'attività della cliente;
- “a prescindere dalla discordanza di informazioni” lamentata dalla cliente, la linea informativa tenuta dai propri incaricati, in costanza delle comunicazioni via *chat in-app* (che è il principale canale di comunicazione con l'intermediario stesso), è sempre stata coerente: ad essere risolto sarà l'intero rapporto;
- la decisione di interrompere i rapporti è contrattualmente legittima;
- tra le attività principali della cliente vi è la vendita di carburante, che è un'attività “proibita” dal contratto. Anche se ciò non esclude l'apertura di un conto *business*, in ogni caso legittima l'intermediario a risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 2 del contratto;
- l'art. 1855 c.c. dispone che quando il contratto di conto corrente è stipulato a tempo indeterminato, ne è ammesso liberamente il recesso in ogni tempo, salvo il rispetto di un preavviso stabilito convenzionalmente o dagli usi ovvero comunque in un termine non inferiore a n. 15 giorni;
- nel caso di specie, il preavviso era in linea con il contratto e consono per permettere alla cliente di organizzare adeguatamente la propria attività;
- tale preavviso, di n. 60 giorni, decorreva dal 7/8/2024 e sino al 8/10/2024;
- per quanto gli è noto, la cliente ha trasferito le giacenze su un altro conto esterno di titolarità della A*** S.n.c.

L'intermediario chiede di non accogliere il ricorso.

Nelle repliche la società cliente afferma che:

- la contestazione sulla presunta differenza tra le società A*** S.n.c. e A*** S.r.l. è infondata: la cliente ha semplicemente cambiato forma giuridica (passando da S.n.c. a S.r.l.). Tale cambiamento è stato tempestivamente comunicato all'intermediario in data 1/8/2024, anche se la richiesta di aggiornamento non è mai stata accolta da quest'ultimo;
- gestisce un'area di servizio con bar, officina e autolavaggio, operativa sin dall'anno 2019;
- tale attività non rientra in nessuna delle categorie vietate elencate nei termini e condizioni dell'intermediario. Inoltre non sono stati forniti esempi o evidenze dai quali risulti che l'attività poteva essere incompatibile con le politiche dell'intermediario;
- l'intermediario afferma di aver chiarito che la chiusura riguardava l'intero conto *business*. Al contrario, le comunicazioni hanno soltanto generato confusione e reso impossibile un'adeguata transizione verso un altro istituto bancario;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'intermediario afferma che la chiusura del conto sarebbe motivata dalla necessità di ridurre i rischi associati all'attività, ma tutte le entrate sul conto sono giustificate da fatture e l'intermediario non offre strumenti di credito o assegni che possano comportare rischi di insolvenza;
- l'intermediario fa riferimento ad un preavviso di n. 60 giorni, ma tale preavviso è stato vanificato dalla contraddittorietà delle comunicazioni ricevute. Ciò ha cagionato gravi disagi, con un significativo impatto operativo e reputazionale;
- il trasferimento di fondi cui l'intermediario fa riferimento è una prassi regolare da vari anni, e comunque non ha risolto il vero problema – che ancora sussiste – rappresentato dal dover dirottare tutti i pagamenti dei clienti verso un altro istituto bancario.

Il ricorrente ribadisce le richieste formulate nel ricorso e aggiunge una richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui non venga rivista la decisione di chiudere il conto.

Nelle controrepliche l'intermediario ribatte che:

- la società cliente svolge attività di vendita di carburante, che è “vietata” dal contratto;
- sin dal 7/8/2024 è stata sempre rappresentata alla cliente la chiusura dell'*account*, e non soltanto del conto *merchant*;
- la cliente ritiene che il preavviso di n. 60 giorni sia stato vanificato dall'asserita contraddittorietà delle informazioni, ma ciò, oltre che non corretto come sopra riferito, non rileva ai fini della validità del preavviso stesso;
- la propensione al rischio non è necessariamente legata alla potenziale insolvenza della cliente, ma come spiegato nell'articolo 2 del contratto è basata sulla discrezionalità dell'intermediario stesso;
- la stessa presenza di altri conti intestati alla cliente permette di concludere che la chiusura del conto in esame non può costituire un evento da cui far discendere un diritto al risarcimento;
- la cliente formula una richiesta di risarcimento per la prima volta in sede di repliche.

Tale domanda è inammissibile, ed inoltre infondata, nonché in ogni caso priva di allegazioni di supporto in merito al presunto danno patito.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la chiusura del conto corrente aziendale, che la società cliente aveva acceso presso l'intermediario alcuni anni addietro. Segnatamente, la cliente lamenta che l'intermediario non aveva titolo per chiudere tale conto, e che, in ogni caso ha fornito informazioni contraddittorie in relazione a tale chiusura, cagionando a suo carico notevole confusione e significativi danni economici, operativi e reputazionali. L'intermediario, oltre a formulare alcune contestazioni preliminari, nel merito afferma che:

- la chiusura del conto è dovuta “principalmente” alla constatazione che le attività commerciali svolte non sono in linea con i settori supportati dall'intermediario stesso;
- tale chiusura è in linea con le previsioni contrattuali e di legge;
- a prescindere dalla lamentata discordanza tra le informazioni ricevute, egli ha comunicato con coerenza che il conto sarebbe stato chiuso;
- nulla è dovuto in relazione della domanda risarcitoria del cliente, che risulta preliminarmente inammissibile in quanto formulata soltanto in sede di repliche, oltre che infondata.

Anzitutto risulta pacifico tra le parti che in data 7/8/2024 l'intermediario abbia trasmesso una comunicazione relativa alla chiusura del conto. L'intermediario afferma che la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione di interrompere i rapporti con la società cliente è fondata sulle previsioni contrattuali e comunque è legittima, alla luce delle previsioni di legge. In particolare, l'intermediario sostiene che: (i) l'articolo 2 delle condizioni contrattuali prevede: "*The following activities are prohibited business activities: Chemicals and related products*"; (ii) secondo il medesimo articolo 2, anche se ciò non esclude l'apertura di un conto *business*, legittima tuttavia l'intermediario stesso, a sua esclusiva discrezione, a risolvere il rapporto. Occorre comunque osservare che l'art. 1855 c.c. dispone che quando il contratto di conto corrente è stipulato a tempo indeterminato, ne è ammesso liberamente il recesso in ogni tempo, salvo il rispetto di un preavviso stabilito convenzionalmente o dagli usi ovvero comunque in un termine non inferiore a 15 giorni. Le modalità di esercizio del diritto di recesso, nonostante la non sindacabilità delle relative motivazioni, sono valutabili sulla base del principio di buona fede e correttezza, che connota l'esecuzione dei contratti. Si ha presente che, nel caso di specie, la società cliente pacificamente svolge attività di stazione di servizio. Anche nella visura *supra* riportata nella parte relativa alle questioni preliminari si attesta che l'attività prevalente è quella di "*stazione di servizio distributore distributore di carburante*". Essa afferma in più occasioni, inoltre, di non avere mai modificato la propria attività dopo l'apertura del conto risalente a 5 anni prima. Orbene, come osservato da questo Collegio (decisione N. 11020 del 21 luglio 2022) è legittima la scelta dell'intermediario di sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso *ad nutum* da un rapporto a tempo indeterminato. Le modalità di esercizio del diritto di recesso, nonostante la non sindacabilità delle relative motivazioni, sono, tuttavia, certamente valutabili sulla base del principio di buona fede e correttezza, che connota l'esecuzione dei contratti (*cfr. Coll. Milano, n. 63/2012: "è poi noto come l'esercizio del diritto di recesso sia sindacabile in sede giurisdizionale ove possano venire in rilievo le circostanze caratterizzanti la condotta del recedente alla luce di un giudizio di illiceità e di abusività delle modalità di esercizio"; Coll. Napoli, n. 2306/2011; Coll. Roma, n. 91/2014*). Orbene, nel caso di specie, sebbene l'intermediario invochi una fattispecie legittimante il recesso che non è chiaro se includa o meno l'attività imprenditoriale del ricorrente, occorre comunque osservare che l'intermediario ha comunque concesso un preavviso di 60 giorni anziché di 15 giorni, arco di tempo idoneo a consentire al cliente di avviare una nuova operatività con altro intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA